

TRIBUNALE CIVILE di PESARO

Sezione Procedure Concorsuali

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE**

(Art. 67, comma 1, CCI)

All'Ill.mo Signor Giudice, Dott. Lorenzo Pini;

il Signor [REDACTED]

[REDACTED], di professione [REDACTED] d'ora
in avanti anche debitore), rappresentato e difeso dall'Avv. Ottaviani Gilberto (c.f.
TTVGBR60H254F524I), pec: avvgilbertoottaviani@cnfpec.it, presso e nello studio
del quale in Macerata Feltria (PU), Corso A. Battelli n. 30, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in calce, , con la presente, al fine di poter porre rimedio alla propria
situazione di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 e seg.it del C.C.I.,
si pregia depositare con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi dei
Commercialisti della Regione marche, la presente proposta di Piano di ristrutturazione
dei debiti del Consumatore.

PREMESSA

Con provvedimento del 18/1/2023, formalmente accettato, veniva nominato il Dott.
Silvi Luciano Umberto quale gestore appartenente all'Organismo di composizione
della crisi dell'Associazione OCC Commercialisti delle Marche, con l'ausilio del
quale è redatta la presente Proposta di Piano.

In data 25/1/2023 il suindicato gestore della crisi ha accettato l'incarico ricevuto
dall'O.C.C. rendendo dichiarazione di imparzialità e neutralità rispetto alle parti della
suindicata procedura; - nei successivi incontri le parti istanti hanno fornito a richiesta
del gestore, la documentazione utile ai fini della predisposizione del piano;



L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del C.C.I.I. (D.LGS. 14/2019) ossia "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";

L'istante ricorre in qualità di consumatore e riveste i requisiti così come definiti dall'art. 2 del C.C.I.I. lett. d): "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

1. ORIGINE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

In data 26/07/2007 il Signor [REDACTED] ha contratto un mutuo ipotecario con la Banca di Credito Cooperativo di Pegola (All. n. 1) per l'acquisto della prima casa per un importo di €80.000,00 (ottantamila/00). Non riuscendo a finire di pagare con tale importo il costo della casa più alcuni lavori necessari, in data 10/08/2009 ha richiesto un nuovo mutuo, che assorbiva il precedente, per un ammontare di € 125.000,00 (All. 2). Alla data di erogazione del 2° mutuo in data 10/08/2009 la banca era stata messa a conoscenza dell'impossibilità di riscuotere la parcella di Garbino Eolica di oltre €70.000,00 come da corrispondenza allegata (All. 3) e resa nota al direttore di filiale sig. [REDACTED]. Nella contabile datata 10 /08/2009 (All. 4) si legge chiaramente che il mutuo serve ad estinguere il precedente ed a pagare tutte le rate arretrate a riprova della difficoltà di sostenere il pagamento di tale finanziamento. Come si può notare



chiaramente nelle altre contabili dal 2010 al 2012 (All. 5-8) le rate vengono pagate sempre in ritardo anche di diversi mesi. Dall'anno 2011, 2012, 2013, 2014 vengono inviati numerosi solleciti di pagamento e per peggiorare il sovraindebitamento e di nuovo per coprire tutte le rate arretrate.

Successivamente il [REDACTED] in 30/05/2012 otteneva dalla Cassa di Risparmio di Fano, poi Credito Valtellinese (ora Aragorn NPL S.r.l.), un mutuo di €70.000,00 (All. 9), proposto dalla banca per ripianare i debiti.

Il Signor [REDACTED] aveva infatti già un finanziamento di 12.000,00 erogato in data 15/12/2010, un altro finanziamento di 7.000,00 concesso in data 27/01/2009 con rate arretrate, un fido scoperto di c/c di 10.000,00 sconfinato di 3.449,00, un altro fido o scoperto di c/c di 8.000,00 sconfinato di 625,00 (All. 10).

Data la costante difficoltà a rientrare dei fidi e data la costante morosità nei pagamenti Cassa di Risparmio di Fano gli propone un mutuo che a dire della banca proponente avrebbe alleggerito la situazione pagando un'unica rata.

Lo stesso [REDACTED] rifiutava di indebitarsi ulteriormente ma veniva per c.d. "indotto" ad accettare la proposta della banca, in quanto convocato dal capo area che gli intimava di coprire entro 5 giorni i fidi e di pagare tutte le rate arretrate del prestito.

A riprova di tale fatto, la Cassa di Risparmio di Fano ha concesso un mutuo a fronte di una denuncia dei redditi per l'anno 2011 di soli di 5.409,00 euro (All. 11), ed essendo anche perfettamente a conoscenza dell'iscrizione di una ipoteca di primo grado a garanzia di altro mutuo (BCC) sull'unico immobile di proprietà, accettando infatti un'ipoteca di secondo grado ed assumendosi tutti i rischi di un'operazione tanto scellerata.

Nell'anno 2014 la situazione lavorativa peggiora per carenza di lavoro, ed infatti si verifica una forte difficoltà di liquidità vi è difficoltà di pagamento per rate scadute



del mutuo BCC, tanto che vengono pagate a distanza di mesi (All. 12).

Da ultimo, nel 2015 il sig. [REDACTED] per procurarsi liquidità per poter fare fronte alle rate scadute per i vari finanziamenti chiedeva ed otteneva dalla stessa BCC l'apertura di un C/C IPOTECARIO (All. 13) per €35.000,00, importo che poi non riusciva a ripianare pur cedendo alla banca anche il credito per il contributo ricevuto dal GSE per l'impianto fotovoltaico domestico.

Per tale ultimo credito oltre a quello derivante dal mutuo ipotecario di cui ante, la BCC ha poi ottenuto un D.I. dal Tribunale di Pesaro (All. 14) con il quale ha iscritto ipoteca giudiziale (All. 15) sugli immobili in comproprietà tra il [REDACTED] stesso con i propri fratelli, beni di cui si dirà infra.

* * * * *

Nel frattempo, nell'anno 2012 il sig. [REDACTED] subiva un grave danno per la infezione contratta in sala operatoria nell'intervento di discectomia, e per l'effetto - tramite dell'Avv. Lancia Loretta -, citava in giudizio la proprietà della Clinica privata (società Villa Torri Hospital S.r.l.) chiedendo un risarcimento danni pari ad €342.191,00.

Le banche creditrici venivano portate a conoscenza di tali difficoltà ed il sig. [REDACTED] si impegnava comunque a saldare i propri debiti con la cifra ottenuta da tale risarcimento. La causa veniva persa ed il Tribunale di Bologna (All. 16) condannava il sig. [REDACTED] al rimborso delle spese legali liquidate in €9.875,00 per oneri, oltre iva, c.p.a., oltre ad €1.481,25 per spese generali. Non avendo possibilità economiche di affrontare le spese medico-legali per ricorrere in appello il [REDACTED] era costretto a rinunciare a tale possibilità.

Nell'anno 2013 il Signor [REDACTED] ha conseguito una grave invalidità in conseguenza della perdita anche della vista nell'occhio sinistro, come riconosciuto dal



Tribunale di Pesaro (All. 17). In seguito, subiva un intervento di vitrectomia presso l'Ospedale San Raffaele di Milano ed ulteriori interventi laser sempre nello stesso ospedale.

Nell'anno 2014, in conseguenza di un incidente sono stati compromessi anche l'uso del braccio e della mano destra, contraendo anche una grave forma di diabete con patologie correlate, che hanno portato l'Inps a riconoscergli una pensione di invalidità del 100 %, con gravi difficoltà a continuare a lavorare.

La moglie sig.ra [REDACTED] è afflitta da una malattia rara certificata, che peggiora nel tempo e quindi nell'anno 2018 ha chiuso la sua partita iva non riuscendo più a lavorare. Ha una invalidità del 67% riconosciuta dall'anno 2019 con ulteriore aggravamento nell'anno 2021 che ha portato la percentuale d'invalidità all'80% (All. 18), ma non percepisce nessuna pensione, è disoccupata ed iscritta al collocamento mirato.

Il [REDACTED] è padre di due ragazze: una di 18 anni che frequenta il Liceo, e una di 22 che frequenta l'Università ad Urbino.

Purtroppo, i 70.000,00 euro da incassare dalla ditta Garbino Eolica non sono mai stati pagati, neanche a seguito dell'intervento dell'Avv. Baldelli Antonio, prima, e dell'Avv. Mazzi Raffaella, poi.

Per tutte le suddette motivazioni il sig. [REDACTED] non è più riuscito a pagare i propri debiti.

In seguito, il Signor [REDACTED] si è prontamente impegnato nel tentare di vendere dei beni di famiglia, non ottenendo però alcun risultato, ma spendendo soldi anche con varie agenzie immobiliari.

Al momento il Signor [REDACTED] ha interrotto tutte le cure e la possibilità di operarsi, per sanare almeno in parte i postumi della malattia, e ciò non potendo lavorare pur



avendone l'esigenza per ragioni economiche.

Sono intervenute per la trascuratezza e la mancanza di soldi per curarsi altre patologie: sofferenza al cuore, sofferenze funzionali ai reni, grave stato depressivo. La situazione di salute di entrambi i coniugi è di molto peggiorata per le tensioni legate alla pressione che la banca del posto crea per la vendita della prima casa, causando in entrambi uno stato depressivo certificato con necessità di cure anche forti.

Al momento la pensione di invalidità del Signor [REDACTED] è stata revocata per superamento dei limiti di reddito personale, che ammontavano per l'anno 2019 (€15.878,00); per l'anno 2020 (€ 22.188,00) e per l'anno 2021 (€16.707,00) (All. 19-21). Oltre all'annullamento della pensione, dall'Inps è stato richiesto il rimborso di € 8.016,29 (All. 22);

Del pari il debitore non è riuscito ad assolvere regolarmente i pagamenti dei contributi previdenziali e di iscrizione alla propria cassa di previdenza (EPAP), ed è stato intimato al pagamento della somma di €2.120,46 (All. 23).

Attualmente la famiglia del sig. [REDACTED] è sostenuta economicamente dall'anziana madre e dal fratello del debitore, dovendo sostenere mensilmente cifre elevate per cure e farmaci, oltre al mantenimento degli studi delle figlie.

2. VERIFICA PRESUPPOSTI AMMISSIONE

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 67, comma 1, CCI, in quanto trattasi di consumatore in stato di sovraindebitamento secondo le definizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del CCI. Dunque, il ricorrente "persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale", si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".



Inoltre, è verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 69, comma 1 in quanto il debitore/consumatore: non è già stato esdebitato nei precedenti cinque anni; non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Circa il giudizio di diligenza, riguardo al nuovo “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza” (di seguito “CCI”) la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore “ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa “gravità”, a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l’impossibilità di accesso alla procedura.

Il giudizio va quindi basato su un livello di capacità di previsione molto bassa, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema cioè dell’art. 1176 c.c.) tenuto conto che si tratta di un consumatore, pertanto un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in generale.

Emerge allora, a titolo semplificativo, che non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravi di costi di mantenimento della famiglia.

(...) Gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l’impero della l. n. 3/2012 (...) già di fatto dimostrano un orientamento nel senso della limitazione all’accesso solo in presenza di comportamenti gravemente colposi. Riconoscono ad esempio il requisito della meritevolezza (Trib. Verona, 5 maggio 2015, in www.ilcaso.it), in un caso di debitori che avevano aiutato il figlio con problemi psichici” [in termini, A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi, “Il nuovo sovraindebitamento”, Zanichelli, Torino, 2019, p. 99 ss.].

Circa la valutazione sulla condotta degli intermediari finanziari, ferma l’incolpevole responsabilità” del signor [redacted] si auspica che il giudizio di meritevolezza del Giudicante – condotto a tutela del ceto creditorio, stante l’assenza di voto - non



prescinda da un bilanciamento delle diverse posizioni di forza e professionalità tra istituto finanziario – posto che lo stesso che il giudizio di meritevolezza è volto a tutelare il consumatore stante il correlato squilibrio contrattuale tra le parti, e ciò proprio alla luce della nuova disciplina del sovraindebitamento racchiusa nel CCI. Nello specifico andrà valutato il rispetto da parte degli istituti delle norme in materia di trasparenza bancaria, e la prognosi sulla solvibilità del cliente, che nel caso di specie non è certamente stata eseguita nel rispetto dell'art. 124 bis T.U.B. (nonché dell'art. 120 *undecies* con particolare riferimento al comma 4° in ipotesi di aumento del credito (recte: rifinanziamento)).

3. POSIZIONE FISCALE e CONTENZIOSI PENDENTI

Il sig. [REDACTED] ha un debito definitivamente accertato nei confronti del fisco per €28.803,84 come definitivamente accertato, come risulta dalla certificazione rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione in data 8/2/2023 (All. 24).

Inoltre, è stato accertato un debito per tributi locali a favore del Comune di Pergola per TARI vari anni, per complessivi €2.219,59 (All. 25).

4. ELENCO CREDITORI

I creditori risultano essere:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo | €143.640,83 (Ipotecario I°) |
| 2. Aragorn NPL S.r.l. | € 88.739,35 (Ipotecario II°) |
| 3. Agenzia Entrate Riscossione | € 28.803,84 (Privilegio) |
| 4. Regione Marche | € 2.169,96 (Privilegio) |
| 5. Comune di Pergola | € 2.219,59 (Privilegio) |
| 6. INPS (Restituzione indebito) | € 8.016,29 (Privilegio) |
| 7. EPAP (Contributi previdenziali) | € 2.120,46 (Privilegio) |
| 8. Villa Torri Hospital S.r.l. | € 14.530,81 (Chirografo) |



Per un ammontare complessivo del Debito (Somme liquide ed esigibili) in euro
€290.241,13 di cui:

euro 232.380,18 in privilegio ipotecario;

euro 43.330,14 in privilegio generale;

euro 14.530,81 in chirografo.

5. ELENCO BENI e REDDITI DEL DEBITORE

Dalle visure catastali effettuate, il debitore risulta essere proprietario esclusivo dei
seguenti immobili:

A) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Detti immobili sono gravati da ipoteca di I° grado in favore di BCC e di II° grado in
favore di Cassa di Risparmio di Fano (ora Aragorn NPL), e sono eseguiti nella
procedura n. 185/2019 RGE, ed il loro valore è stato stimato in €155.000,00 come da
perizia redatta dal CTU (All. 26).

Inoltre, lo stesso debitore risulta titolare di diritti reali sui seguenti ulteriori beni
immobili:

B) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]

Il valore complessivo delle quote di proprietà sui suddetti beni immobili è stato stimato in €78.857,63 come da perizia estimativa asseverata (All. 27).

Si precisa che il fabbricato pignorato sub A) **costituisce l'unica abitazione della famiglia del debitore!**

Quanto ai redditi come indicato nell'ultima dichiarazione UNICO 2022 (cfr. All. 21), il debitore è titolare di un reddito imponibile che per l'anno 2021 assomma ad €13.357,00 e quindi di circa euro 1.113,00 mensili.

Descrizione	Euro
Reddito imponibile 2021	13.357,00
Ritenute Irpef	0
Netto residuo per spese di mantenimento annuo	-5.843,00
Netto residuo per spese di mantenimento mese €1.600 (pari ad 1/12 di 19.200)	-487,00

6. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Negli ultimi cinque anni è stato compiuto un unico atto di disposizione di beni immobili ovvero la compravendita di quote di immobili del 7/7/2021 (All. 28) ed il



cui ricavato di €16.666,00 è stato interamente devoluto alla creditrice BCC di Pergola e Corinaldo con assegno circolare (All. 29).

7. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare, all'epoca dell'indebitamento (anno 2007), come ancora attualmente, è composto dai coniugi signori [REDACTED] nonché dalle due figlie: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], come da certificato di stato di famiglia (All. 30).

8. ELENCO SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA

Con dichiarazione del debitore (All. 31) le spese correnti necessarie al sostentamento e della sua famiglia sono così riassumibili:

Descrizione spesa corrente annuale	Euro
Utenze domestiche e telefonia	5.500,00
Assicurazioni	900,00
Cibo e vestiario	7.200,00
Mobilità (Carburanti, manutenzioni, ecc.)	700,00
Oneri per la professione (Tassa iscriz., contrib., contabilità, ecc.)	2.300,00
Spese scolastiche ed universitarie	1.100,00
Spese mediche e farmaci	1.500,00
Totale spesa corrente annuale	19.200,00

Dunque, dedotte le spese, non restano al debitore somme disponibili per il rimborso dei prestiti, ed anzi al deficit di reddito il debitore vi fa fronte con il lavoro occasionale della coniuge ed il prestito di somme da familiari.



E peraltro le spese sono destinate ad aumentare in previsione del fatto che la seconda figlia finirà il liceo e vorrebbe iscriversi all'Università; inoltre, la situazione di salute di entrambi i genitori è notevolmente peggiorata e sono previste altre spese per visite mediche specialistiche.

E' evidente, pertanto, che non sussistendo ulteriori risorse finanziarie da dedicare al rimborso dei debiti precedentemente contratti, si verte in una **"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"** che non permette più il regolare rimborso dei finanziamenti, €232.380,18 circa), né il pagamento di imposte, tasse, contributi e tributi locali.

9. GARANZIE DI TERZI

La proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento contenuta nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore del Sig. [REDACTED] prevede l'intervento di un terzo con un finanziamento per €127.500,00 in favore della procedura. L'offerta si realizza grazie all'intervento del terzo conferente Signor [REDACTED], nato il 19/06/1961 a Pergola (PU) ed ivi residente in Via Girolamo Graziani n. 6, (c.f. VLLPTR61H19G453X) che si obbliga e si impegna all'immediato conferimento dell'importo di euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento/00) di cui €119.500,00 a favore dei creditori, ad avvenuta omologazione del presente piano.

10. CONTENUTO DEL PIANO

L'art. 67, co.1 C.C.I.I. dispone che: "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"



Si osserva preliminarmente che il credito richiesto da Agenzia Entrate, riferito al periodo anni 2013-2022 e concernente tributi, tra cui anche l'IVA, è falcidiabile a seguito della sentenza n. 245/2019 del 29 novembre 2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012 n. 3.

Per l'effetto, nel caso di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta può prevedere, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, il pagamento parziale così come per gli altri crediti concorsuali.

A fronte del numero dei creditori e del Debito complessivo, discende una ipotesi di riparto **che** prevede che il creditore ipotecario di primo grado venga soddisfatto nella misura del 80 % circa del credito, mentre tutti gli altri creditori nella misura del **0,03 %**.

Il Piano qui esaminato assicura il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.

A fronte l'eventuale alienazione dell'immobile uso abitativo (appartamento) sito in [REDACTED] come meglio indicato in premessa che, in forza di perizia estimativa (cfr. All. n. 26), consentirebbe il realizzo di un corrispettivo di vendita di €87.187,50 (Prezzo base d'asta di €155.000 ridotto del 25% per l'offerta minima al primo incanto, ulteriormente ridotto del 25% per l'offerta minima al secondo incanto). La previsione di una vendita al secondo incanto è del tutto realistica stante il fatto che beni immobili siti in [REDACTED] nella stessa via, comparabili per valore con quelli di proprietà del proponente, sono all'asta al quarto incanto, come da avviso che si allega (All. 32).



In ordine alla falcidia dei crediti muniti di privilegio invero, sotto il profilo dell'art. 67 co. 4 del CCI si osserva che è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Nel caso proposto il prezzo base dell'immobile pignorato è di €155.000,00 **mentre quello dei restanti beni immobili ipotecati è di €69.000,00** e quindi di molto inferiore all'ammontare complessivo dei debiti.

Dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, CCI accertato che i redditi e i beni del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del Piano del consumatore, la presente proposta viene sottoscritta anche dal sig. [REDACTED] (terzo conferente beni) che acconsente e si obbliga al conferimento di euro 127.500,00 ad avvenuta omologa del presente piano del consumatore.

Il Piano del consumatore si basa su un attivo disponibile di euro 127.500,00 e, al lordo delle spese di procedura, formula la seguente proposta soddisfattiva dei creditori per complessivi euro 119.500,00:

Il creditore principale Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo, a fronte di un residuo credito di circa 143.000,00 euro, riscuoterebbe ben 115.000,00 euro pari a circa l'80% per cento circa del proprio credito. La restante somma di circa euro 4.500,00 viene destinata al pagamento degli altri creditori per la quota del 0,03%, sia dei privilegiati in ossequio al disposto dell'art. 2741 c.c., nonché degli ulteriori privilegiati e chirografari, secondo lo schema allegato, tra i quali il precedente Aragorn NPL S.r.l., che avendo una garanzia ipotecaria di 2° non riceverebbe nulla in sede di distribuzione nella esecuzione immobiliare, salvo in prededuzione le spese anticipate per la procedura (CTU, pubblicità, Delegato, ecc.).



Ciò in quanto – come più sopra precisato - la quota di credito spettante in primo grado a BCC di Pergola e Corinaldo, rinveniente dal contratto di mutuo rep. 282 del 10 agosto 2009, è garantita da una ipoteca di I° grado iscritta in data 13/8/2009 reg. part. 2915 per €250.000,00, nonché dal contratto di c/c ipotecario per €35.000,00 concesso il 30/6/2015, garantito da ipoteca volontaria iscritta successivamente in data 6/7/2015 reg. part. 1260 per €70.000,00.

Inoltre, sugli altri beni immobili in comproprietà al debitore è stata iscritta da BCC ipoteca legale in data 16/12/2020 al reg. part. 2203 per €191.500,00.

RIPARTO CETO CREDITARIO

N.	Creditore	Importo	Classe	Proposta	%
1	BBC Pergola e Corinaldo	€143.640,83	Ipotecario I°	€115.000,00	80,06
2	Aragorn NPL (ex Carifano)	€88.739,35	Ipotecario II°	€2.723,92	3,070
3	Agenzia Entrate Riscossione	€28.803,84	Privilegio	€884,15	3,070
4	Regione Marche – Dir. Bil.	2.169,96	Privilegio	€66,61	3,070
5	Comune di Pergola	€2.219,59	Privilegio	€68,13	3,070
6	INPS (Indebito soggettivo)	€8.016,29	Privilegio	€246,07	3,070
7	EPAP (Contributi prev.)	€2.120,46	Privilegio	€65,09	3,070
8	Villa Torri Hospital S.r.l.	€14.530,81	Chirografo	€446,03	3,070
	TOTALI	€290.241,13		119.500,00	



RIEPILOGO

Importo del conferimento	127.500,00			
Quota creditore BCC (Ipot. I°)	115.000,00	68,00%		
Conferimento residuo	12.500,00			
a detrarre:				
Spese OCC (art. 13, comma 4-bis)			5.500,00	
Spese legali (art. 13, comma 4-bis)			2.500,00	
Totale Spese art. 13			8.000,00	
Netto per creditori "in classe"		%	4.500,00	%
1 Creditore BCC (residuo in classe)	0,00	0,00	0,00	00,00
2 Aragon NPL Srl (Carifano) Ipot. 2°	88.739,35	60,53	2.723,92	3,07
3 Agenzia Entrate Riscossione	28.803,84	19,65	884,15	3,07
4 Regione Marche	2.169,96	1,48	66,61	3,07
5 Comune di Pergola	2.219,59	1,51	68,13	3,07
6 INPS (recupero pensione)	8.016,29	5,47	246,07	3,07
7 EPAP (contributi prev.li)	2.120,46	1,45	65,09	3,07
8 Villa Torri Hospital Srl	14.530,81	9,91	446,03	3,07
Totale creditori "in classe"	146.600,30	100,00	4.500,00	
Totale	290.241,13			

Scadenza e modalità di pagamento dei creditori.

Il pagamento della somma proposta ai creditori è previsto nei seguenti termini: BCC di Pergola e Corinaldo per € 115.000,00 entro 5 giorni dall'omologa del Piano; Aragon NPL S.r.l., Erario, Comune di Pergola, INPS, EPAP e Villa Torri Hospital S.r.l., per la rispettiva quota sulla somma disponibile di €4.500,00 entro 5 giorni dall'omologa del Piano.



Negli stessi termini sarà disposto il pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura, ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti delle Marche e tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo, ammontanti a complessivi €5.500,00, nonché il compenso di €2.500,00 per l'Avv. Gilberto Ottaviani.

11. DURATA DEL PIANO

Invero, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire – (cfr. pronuncia del Tribunale di Como del 24 maggio 2018, Est. Petronzi) – l'interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale).

Nel caso qui proposto la durata del Piano è di 5 giorni dalla data di Omologazione.

12. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

In merito si formulano due ordini di considerazioni:

a) **convenienza rispetto al recupero coattivo dei crediti**: la proposta di pagamento contenuta nel Piano garantirebbe al creditore privilegiato BCC ed agli altri creditori (privilegiati e chirografari), pagamenti immediati entro 5 gg. dall'omologa del piano; condizione che **non è minimamente garantita** qualora gli stessi dovessero procedere al recupero coattivo del proprio credito mediante la vendita all'asta dell'immobile pignorato, stante la decennale stagnazione del mercato immobiliare, e men che meno per la stessa BCC rispetto ai beni ipotecati non pignorati, stante il loro modesto valore, ed in assenza di altri cespiti mobiliari prontamente liquidabili (crediti, titoli, beni



mobili registrati, ecc.);

b) **convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria pura**: la liquidazione si baserebbe esclusivamente sul ricavato per la vendita degli immobili, a fronte di una disponibilità di €119.500,00 da versare una tantum entro 5 gg. dalla omologa del piano, somma che garantirebbe da sola un soddisfacimento del creditore privilegiato (con ipoteca di 1° grado) in misura del 80% circa; le erogazioni, inoltre, sarebbero immediate, mentre quelle da liquidazione sarebbero incostanti e su riparti periodici, i cui tempi sono indeterminabili a priori.

Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta nettamente più vantaggiosa rispetto alla vendita all'incanto, tenendo conto della circostanza che nelle procedure esecutive dopo tre esperimenti di vendita andati deserti, con il quarto ed ultimo il Giudice può fissare il valore dell'offerta minima fino al 50% del prezzo base dell'ultimo esperimento di vendita, consentendo la possibilità di aggiudicazione dell'immobile al prezzo sensibilmente ridotto rispetto a quello di stima, considerando anche che si potrebbe non pervenire all'aggiudicazione con i conseguenti oneri a carico dei creditori. Ciò senza considerare poi il fatto che – allo stato - non è possibile nemmeno ipotizzare una tempistica per la eventuale vendita sul mercato degli ulteriori immobili ipotecati da BCC ma non pignorati, sui quali vi sono quote intestate al debitore, poiché l'eventuale esecuzione implica necessariamente l'introduzione di una causa di divisione tra i comproprietari quantomeno per i beni divisibili!

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Come già riferito ante il debitore ha subito l'esecuzione forzata sugli immobili in proprietà esclusiva, ed il G.E. nella procedura esecutiva n. [REDACTED] 2019 RGE ha disposto la vendita (All. 33), per cui è imminente da parte del professionista



delegato la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale prescelto.

Per l'effetto, al fine di scongiurare l'accadimento di eventi (aggiudicazione) che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente la fattibilità del presente piano, si chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di voler disporre la sospensione del suddetto procedimento di esecuzione forzata, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul restante patrimonio del consumatore.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, il debitore ricorrente signor [REDACTED] *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:

dichiarare aperta la procedura per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento disponendo con decreto le pubblicazioni e comunicazioni ai creditori, a cura dell'OCC, ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I.; - sospendere ai sensi dell'art. 70 co. 4 C.C.I.I., il procedimento di esecuzione forzata immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro R.G.Es. [REDACTED] 2019 in quanto la prosecuzione della predetta procedura e la possibile vendita (imminente la pubblicazione dell'avviso di vendita) dei beni immobili di proprietà dell'istante pregiudicherebbe irrimediabilmente la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti; - disporre nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. riterrà opportuno adottare, ed all'esito dell'ottemperamento del Piano stesso ordinare la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili di proprietà del debitore, con pronuncia di esdebitazione del medesimo nei confronti di tutti i creditori, e conseguente cancellazione delle iscrizioni presenti in banca dati.

Sottoscrive il presente piano di ristrutturazione dei debiti il Dott. Luciano Umberto



